



Decreto Dirigenziale n. 110 del 15/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT.: VOLTURA DEL D.D. N. 56 DEL 07/03/2011 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA VABODAC PELLI ALLA DITTA SANTORO PELLI DI SANTORO MICHELINA. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA CELENTANE N. 18 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale originario n. 145 del 10/06/2010 la ditta "Deo Pelli" con sede produttiva alla via Celentane n.18 del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata in via definitiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 c.2 e succ. modd. ed int. alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli;

CHE con successivo Decreto Dirigenziale n. 56 del 07/03/2011 è stata volturata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 145 del 10/06/2010 dalla ditta "Deo Pelli" alla ditta "Vabodac Pelli"

CHE con prot. n. 5533232 del 30/07/2013 sono state acquisite:

- a) la richiesta della sig.ra Santoro Michelina in qualità di titolare della ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 56 del 07/03/2011 dalla ditta "Vabodac pelli" alla ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" e la rinuncia a proseguire l'attività da parte della ditta "Vabodac Pelli" acquisita con nota prot. n. 19289 del 09/09/2013;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato;
- c) copia dell'atto di subentro a seguito di locazione (registrato ad Avellino il 28/06/2013 al n. 3261 presso l'Agenzia delle Entrate) acquisito agli atti del Settore con prot. n. 619289 del 09/09/2013).

CONSIDERATO:

CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998 n. 127, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995/1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da pubblici uffici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), risulta assolto, con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 438515 del 19/05/2010, dalla Ditta "Deo Pelli" titolare del D.D. n. 145/2010 per un importo pari ad € 837,89 (ottocentotrentasette/89);

CHE di fatto la ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" subentra alla ditta "Vabodac Pelli" nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta in via Celentane n.18 del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 56 del 07/03/2011.

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt.;
6. i D.D. n. 145/2010 e 56/2011;
7. la D.G.R. n. 215 del 28/06/2013;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni dello stesso e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 56 del 07/03/2011 dalla ditta "Vabodac Pelli" in favore della ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" subentrata nella gestione degli impianti per la durata del fitto d'azienda e fermo restando quanto riportato al punto 4);
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 56 del 07/03/2011 ed altresì che la validità temporale del Decreto è quella stabilita del D.D. originario n. 152/2010 (scadenza 10/06/2025);
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza **triennale** a decorrere dalla data prevista nell'originario D.D. n. 145 del 10/06/2010 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare agli Enti interessati ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 7) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;

- 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento in favore della ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" ubicata in via Celentane n.18 del Comune di Solofra (AV);
- 11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 12) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr.Antonello Barretta)